



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

Tel. 0444.221645 - Fax 0444.221565 - email: ecologia@comune.vicenza.it

Vicenza 08.08.2016

PGN 102.836 del 09/08/2016

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente – degrado igienico-sanitario stabile “UNION TEX” in via dei Montecchi civ. 13 - Vicenza – proprietà “UNION TEX” S.p.a..

IL SINDACO

VISTA la nota SISP - ULSS 6 Vicenza prot. 52484 del 11.07.2016 che evidenziava la pessime condizioni igienico-sanitarie in cui, a seguito di sopralluogo congiunto con la Polizia Locale e il Settore Ambiente del Comune di Vicenza in data 08.07.2016, si trova lo stabile privo di fornitura servizi quali luce, acqua e gas, con pavimenti sporchi e ricoperti da ogni genere di rifiuti e da escrementi umani;

CONSIDERATO durante il sopraccitato sopralluogo si è rilevato che molti locali dell'immobile erano occupati da persone senza tetto che li utilizzavano come dimora e che nei vani costituenti le strutture visitate erano presenti materassi, rudimentali stufe per il riscaldamento degli ambienti e punti di cottura improvvisati;

VISTO che la mancanza delle condizioni minime igienico-sanitarie di tutto lo stabile rischia concretamente di compromettere la salute pubblica;

DATO ATTO che tale situazione sta creando disagi e allarme nel quartiere e che, considerata la stagione estiva con temperature superiori ai 30° C., si acuiscono i problemi igienico-sanitari;

RITENUTO di intervenire a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. ai sig.ri Bassan Lorenzo n. 18/06/1937, residente a Verona in via Leopardi civ. 1, Presidente del Consiglio di Amministrazione della UNION TEX S.p.a., e Grigoletti Giovanni n. 06/12/1960, residente a Verona in via Lombardia civ. 11, consigliere del Consiglio di Amministrazione della medesima ditta, di procedere in via immediata e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento alla bonifica ed alla chiusura degli accessi dello stabile sito a Vicenza in via dei Montecchi civ. 13, di cui risulta proprietaria la UNION TEX S.p.a.;

2. in via subordinata al Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, accertata l'inertza e/o l'impossibilità degli Amministratori di cui al punto 1 nell'esecuzione del presente provvedimento, di procedere, in sostituzione dell'interessato ed alla scadenza del termine, agli interventi necessari al ripristino delle condizioni minime igienico – sanitarie dello stabile ed alla chiusura degli accessi;

3. di derogare all'art. 832 del C.C., per le motivazioni in premessa espresse ed a tutela della salute pubblica, autorizzando, se necessario, l'accesso coattivo allo stabile proprietà UNION TEX S.p.a. sito in via dei Montecchi, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni;

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento:

1. ai Sigg.ri Bassan Lorenzo n. 18/06/1937, residente a Verona in via Leopardi civ. 1, e Grigoletti Giovanni n. 06/12/1960, residente a Verona in via Lombardia civ. 11;

2. al Direttore del Settore Ambiente, Energia e tutela del territorio;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

- l'invio del presente provvedimento

1. alla Prefettura di Vicenza;
2. all'ULSS 6 – SISP Vicenza;
3. alla Polizia Locale.

INCARICA

la Polizia Locale e l'ULSS 6 Vicenza – SISP di fare osservare, secondo le rispettive competenze, la presente ordinanza anche in supporto al Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio per l'accesso allo stabile e, se del caso, con l'ausilio della forza pubblica.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento è il dott. Crimi Enrico del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;
- che contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica della presente ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal medesimo termine;
- che le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per gli interventi di ripristino delle condizioni minime igienico-sanitarie in sostituzione della proprietà saranno alla stessa addebitate secondo le procedure di legge;
- che il difetto di esecuzione del presente provvedimento è sanzionato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

IL SINDACO
Achille Variati

